

Terre e rocce da scavo

DPR n. 120/2017 «Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo»

Sintesi operativa. settembre 2018

Studio Sargenti Geologia. Ambiente. Paesaggio. Sistemi Informativi Territoriali.

via S.Croce 485 - Fanano Mo tel 3357245004 info@studiosargenti.eu

Appunti operativi

Facendo seguito al percorso formativo in materia, cui abbiamo partecipato in modo attivo:

- 11 luglio 2014 a Ferrara «Materiale da scavo – una normativa in evoluzione»
- 23 gennaio 2015 a Modena «Terre e rocce da scavo. Evoluzione normativa e applicazioni»
- 14 settembre 2018 a Pavullo «A un anno dal DPR 120.17»

organizzati questi ultimi dall'Ordine Regionale dei Geologi, in collaborazione con arpae Sezione di Modena, e con la brillante partecipazione di Linda Collina, Geologa specialista,

intendiamo fare una breve sintesi operativa della sola disciplina che regola l'utilizzo delle terre e rocce da scavo all'interno dello stesso cantiere come «non rifiuti» e al di fuori del sito di produzione, come «sottoprodotti».

Gli appunti si rendono disponibili ai tecnici progettisti e di cantiere, oltre che alle imprese di movimento terra che diventano responsabili della gestione dei materiali ed in particolare della loro collocazione entro i limiti del «non rifiuto» o «sottoprodotto», evitando di ricadere nell'ambito dei «rifiuti speciali». Durante il confronto di questo mese è emerso in modo chiaro che le operazioni di caratterizzazione ambientale, sempre necessarie, attraverso le stratigrafie del terreno, l'analisi quantitativa negli strati di riporto e le campionature da sottoporre ad analisi, ricadono nell'ambito delle competenze del GEOLOGO.

La dichiarazione di utilizzo delle terre come sottoprodotto al di fuori del cantiere di produzione

Per i cantieri di piccole dimensioni (<6000 mc) e per i cantieri di grandi dimensioni non soggetti a VIA o AIA, per potere utilizzare i materiali come sottoprodotto in un sito diverso da quello di produzione, è sufficiente una Dichiarazione di utilizzo da trasmettere via PEC al Comune del luogo di produzione e all'ARPAE competente. Il modulo, in forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' corrisponde all'Allegato 6 del DPR che è possibile di seguito scaricare <https://studiosargenti/Allegato6 DPR120/2017>

Nel documento, il Produttore (l'Impresa che realizza gli scavi) dichiara che i materiali da scavare sono conformi ai requisiti di legge che ne consentono il riutilizzo come sottoprodotto. Per potere certificare la qualità dei terreni da scavare occorrono il campionamento degli stessi all'interno di una o più sezioni stratigrafiche (Allegato 4) e le successive analisi di laboratorio, con identificazione ragionata degli analiti. I risultati delle analisi vanno confrontati con le concentrazioni ammissibili della Tabella 1, colonne A e B Allegato 5, titolo V parte IV del DL 152/2006. Trascorsi 15 giorni dall'inoltro della Dichiarazione, l'Impresa può iniziare i lavori di scavo e di riutilizzo delle terre che sono da ultimare nel tempo massimo di 1 anno.

Il nostro lavoro

Ci proponiamo per la caratterizzazione dei materiali da scavare che è necessaria sia alla Dichiarazione dell'Impresa in caso di utilizzo come sottoprodotto al di fuori del cantiere, sia per la definizione di «non rifiuto» per l'uso all'interno dello stesso sito di produzione. Ai sensi del DPR essa comprende:

- Analisi della storia del sito
- Programma di campionamento
- Stratigrafie dei materiali
- Quantificazione degli elementi antropici all'interno di eventuali strati di riporto
- Prelievo e preparazione dei campioni
- Identificazione degli analiti da ricercare e trasmissione a Laboratorio certificato convenzionato
- Identificazione dell'utilizzo dei materiali
- Relazione finale

Riteniamo che questo lavoro, per ottimizzare i processi che portano al cantiere, debba essere contenuto nella Relazione Geologica al progetto.

La dichiarazione di trasporto delle terre

Nel caso in cui i materiali vengano utilizzati come «sottoprodotti» e dunque al di fuori del sito di produzione, per ogni automezzo che li trasporta deve essere compilato e conservato il Modulo di trasporto.

<https://studiosargenti/Allegato 7 DPR 120/2017>

La dichiarazione di avvenuto utilizzo

Entro il termine di validità della Dichiarazione di utilizzo, il Produttore (l'Impresa che realizza gli scavi) dichiara che i materiali scavati sono stati utilizzati come sottoprodotti al di fuori del sito di produzione, secondo quanto definito nella Dichiarazione di Utilizzo. Il documento è da trasmettere via PEC al Comune del luogo di produzione e all'ARPAE competente. Il modulo, in forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA', corrisponde all'Allegato 8 del DPR che è possibile di seguito scaricare <https://studiosargenti/Allegato 8 DPR120/2017>
E' contemplata la possibilità di deposito provvisorio.

VARIE PER APPROFONDIMENTI

_le terre e rocce da scavo possono contenere i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato

_il tempo di utilizzo di 1 anno può essere prorogato solo una volta e per 6 mesi

_modifiche di quanto contenuto nella Dichiarazione di utilizzo vanno notificate

_è possibile depositare i materiali in un sito intermedio

Testo completo del DPR <https://studiosargenti/Testo DPR 120/2017>

Note di redazione:

Nella stima dei volumi dei materiali da riutilizzare tenere conto del rigonfiamento. Il superamento dei quantitativi dichiarati può fare incorrere in sanzioni

Non sempre è conveniente il riutilizzo. Nel caso di complicazioni analitiche o altro può essere più semplice ed economico allontanare le terre come rifiuto speciale

Il nostro lavoro

Ci proponiamo per la caratterizzazione dei materiali da scavare che è necessaria sia alla Dichiarazione dell'Impresa in caso di utilizzo come sottoprodotto al di fuori del cantiere, sia per la definizione di «non rifiuto» per l'uso all'interno dello stesso sito di produzione. Ai sensi del DPR essa comprende:

- Analisi della storia del sito
- Programma di campionamento
- Stratigrafie dei materiali
- Quantificazione degli elementi antropici all'interno di eventuali strati di riporto
- Prelievo e preparazione dei campioni
- Identificazione degli analiti da ricercare e trasmissione a Laboratorio certificato convenzionato
- Identificazione dell'utilizzo dei materiali
- Relazione finale

Riteniamo che questo lavoro, per ottimizzare i processi che portano al cantiere, debba essere contenuto nella Relazione Geologica al progetto.

Studio Sargenti Geologia. Ambiente. Paesaggio. Sistemi Informativi Territoriali.

via S.Croce 485 - Fanano Mo tel 3357245004 info@studiosargenti.eu